


Avvocato Domenico Morfeo

Studio Legale Via Guglielmo Marconi, 8 71016 San Severo (Foggia)
Tel/Fax 0882 078205 - posta certificata: avvocatodomenicomorfeo@legalmail.it
e-mail avvocatodomenicomorfeo@gmail.com

TRIBUNALE DI VELLETRI RICORSO PER LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO Legge 27 gennaio 2012 n. 3



Per i Sigg.ri MINOTTO FRANCESCO (CF MNT FNC 59L14 F241S) nato (VE) il 14/07/1959 e (c.f. PLA GNN 71L61H501Y), nata a Roma il 21/07/1971, residenti in Lariano (RM) alla Via Colle Fiorentino, rappresentati e difesi giusta procura in calce al presente atto, dall'Avv. Domenico Morfeo, del Foro di Foggia, (C.F.: MRFDNC64T14F205J)- il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni inerenti al presente procedimento al numero di Fax 0882/078205 oppure all'indirizzo di posta elettronica certificata P.E.C. avvocatodomenicomorfeo@legalmail.it ovvero all'indirizzo di posta avvocatodomenicomorfeo@gmail.com -, elettivamente domiciliati presso e nello studio dell'avv. Domenico Morfeo sito in San Severo alla via Guglielmo Marconi, 8.

Premesso

1. Che i Sigg.ri Minotto Francesco e Pala Giovanna depositavano in data 29/03/2017, istanza di nomina Professionista ex art. 15 comma 9 legge 3/2012;
2. Che la causa veniva iscritta nel Registro Crisi al n. 1131/2017 RVG;
3. Che il Giudice Delegato dott.ssa Aratari Francesca, con provvedimento in data 06/04/2017, nominava quale Professionista facente funzioni di OCC il dott. Marco Coculo;
4. Che i ricorrenti non si trovano in nessuna delle condizioni ostative per l'accesso alla procedura di liquidazione ed in particolare lo stesso non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dalla legge 3/2012;
5. Che non hanno fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, alla procedura di composizione della crisi da sovra indebitamento ex L. 3 del 27.01.2012;
6. Che non hanno subito per cause a Loro imputabili provvedimenti di impugnazione, risoluzione accordo del debitore ovvero revoca o cessazione del Piano di Liquidazione del Patrimonio;
11. Che i Sigg.ri Minotto Francesco e Pala Giovanna risultano versare in uno stato di sovraindebitamento, ovvero gli stessi si trovano "in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, ovvero la definitiva incapacità di adempiere regolarmente".

Tutto ciò premesso gli istanti, come sopra rappresentati, difesi e domiciliati, espongono e precisano quanto segue:

• Storico

I sigg.ri Francesco Minotto e Giovanna Pala in data 27.6.2008 stipularono un contratto di mutuo con la Banca Intesa di Velletri per l'importo di € 200.000,00, per l'acquisto dell'immobile sito in Lariano (RM) in Via di Colle Fiorentino, 18.

Nel luglio 2008, il sig. Francesco Minotto venne assunto, con contratto a tempo indeterminato, in qualità di dipendente presso il "Nuovo Centro Arredamenti" di Lariano; Nell'agosto 2008, i ricorrenti stipularono, per la ristrutturazione della casa, un contratto di finanziamento con la Banca Santander, dell'importo di circa € 50.000,00.

Avvocato Domenico Morfeo

Studio Legale Via Guglielmo Marconi, 8 71016 San Severo (Foggia)
Tel/Fax 0882 078205 - posta certificata: avvocatodomenicomorfeo@legalmail.it
e-mail avvocatodomenicomorfeo@gmail.com

Fino alla fine dell'anno 2009, i ricorrenti riescono, senza alcun problema, a far fronte a tutte le esigenze familiari anche grazie a qualche donazione ricevuta il giorno del matrimonio, avvenuta nell'ottobre 2007, e dei soldi quale ricavato dalla vendita della precedente abitazione sita in Casale sul Sile (TV).

Nel novembre 2009 nasce la terza figlia, e si aggiungono ulteriori spese che gravano sul budget familiare (vds. Baby sitter, asilo nido ecc. ecc.). Nel contempo, il datore di lavoro del sig. Francesco Minotto, pagava gli stipendi in maniera discontinua e non alla scadenza pattuita e, pertanto, si riusciva a malapena a sostenere le spese per il sostentamento della famiglia .

Nel marzo 2013, il sig. Francesco Minotto, a causa di problemi economici del datore di lavoro, venne costretto ad essere inquadrato part-time e a ricevere una retribuzione ridotta, che, ovviamente, non gli consentì di sopperire a tutte le esigenze familiari, motivo per il quale, nel dicembre 2013, fu costretto a presentare le sue dimissioni;

Nel gennaio 2014, stante le precarie condizioni economiche, i coniugi chiesero alla Banca Intesa la sospensione del mutuo per mesi sei, che venne accordata a partire dal 1 marzo 2014 sino al 31.8.2014.

Nel febbraio 2014, il sig. Minotto, venne assunto, con contratto part-time, presso la ditta "La casa del Mobile di Sirimarco Carmela" sita in Roma, alla Via dell'Omo, 101.

Da settembre a dicembre 2014 con molta fatica, pagarono ulteriori 4 rate del mutuo e in data 2.1.2015, chiesero, alla stessa banca, la sospensione del contratto di mutuo per altri 12 mesi, in deroga al disposto dell'art. 3 e 3 bis, che non venne accordato.

Nel frattempo venne dato incarico per la vendita della casa, all'Ag. Immobiliare Spada e successivamente all'Ag. Davi, allo scopo di estinguere il debito con la Banca.

Nel febbraio 2016, venne avanzata proposta di acquisto per 130.000.

Conseguentemente proposero alla Banca una transazione (cd. Saldo e stralcio) per la cifra di € 130.000,00, e, successivamente, per l'importo di € 145.000,00, entrambe non accettate.

Nell'aprile 2016, chiesero la rinegoziazione del mutuo a 40 anni con rate mensili di euro 600.00, anche tale richiesta respinta.

- **Requisiti Soggettivi per l'accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ex art. 7 c. 2 lettere a) e b) come richiamato dall'art. 14 ter c.**

I ricorrenti non si trovano in nessuna delle condizioni ostative per l'accesso alla procedura di liquidazione ed in particolare gli stessi, non sono soggetti a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dalla legge 3/2012 nonché non hanno fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui alla citata legge.

- **Requisiti oggettivi per l'accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento**

Sotto il profilo oggettivo la situazione dei ricorrenti, rientra nel requisito normativo del "sovraindebitamento" a fronte del perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile, tale da determinare la rilevante difficoltà e/o definitiva incapacità di adempiere le proprie obbligazioni.

Avvocato Domenico Morfeo

Studio Legale Via Guglielmo Marconi, 8 71016 San Severo (Foggia)
Tel/Fax 0882 078205 - posta certificata: avvocatodomenicomorfeo@legalmail.it
e-mail avvocatodomenicomorfeo@gmail.com

• *Situazione Passivo*

La massa debitoria in capo ai ricorrenti ed accertata dal professionista nominato come gestore della crisi dott. Coculo Marco riportata nella relazione particolareggiata, è la seguente:

Debiti Ipotecari	€.	234.755,95
Debiti Chirografari	€.	12.057,75
TOTALE	€.	246.813,70

• *Situazione Attivo*

La massa creditoria in capo ai ricorrenti ed accertata dal professionista nominato come gestore della crisi dott. Marco Coculo riportata nella relazione particolareggiata è la seguente:

Immobile sito in Lariano(RM) via Colle Fiorentino n. 18/A	€.	261.000,00
Autovettura Passat Volkswagen targata DD664MT	€.	1.500,00
Autovettura Citroen Berlingo targata DH163JP	€.	3.500,00
TOTALE	€.	268.400,00

Così come da relazione particolareggiata del dott. Barzani Luigi il ricorrente, seppur non richiesto dalla norma, manifestando con forza la sua volontà di esderbitarsi, i Sigg.ri Minotto Francesco e Pala Giovanna si impegnano, altresì a versare euro 50,00 mensili per 48 mesi; totale di Euro 2.400,00.

Tutto ciò premesso, facendo proprie le considerazioni svolte dal Professionista nominato nella propria relazione particolareggiata, i ricorrenti rappresenta la disponibilità di cedere la massa creditoria testé detta, oltre ad una quota di eventuali futuri crediti che percepiranno per il quadriennio successivo all'apertura della liquidazione, ridotta di quanto necessario per il proprio sostentamento familiare.

Il programma di liquidazione, che sarà in ogni caso redatto e previsto dal liquidatore nominato dal Giudicante, sicuramente potrà prevedere la cessione dei beni immobiliari/mobiliari facenti capo ai ricorrenti.

Si precisa che, per ridurre i costi di procedura ed i tempi necessari per la nomina del liquidatore, il ricorrente per l'attività liquidatoria ha raccolto la disponibilità del Dott. Coculo Marco.

Per tutti gli esposti motivi, i ricorrenti Minotto Francesco e Pala Giovanna, ut supra rappresentati, difesi e domiciliati,

Chiedono

all'Ill.mo Tribunale Ordinario Adito, verificata la presenza dei requisiti di cui all'art. 14 ter e quinques della l. 3/2012,:

In via Principale

- dichiarare aperta la procedura di liquidazione del patrimonio ex art. 14 ter legge 3/2012 e ss.;
- ove non sia stato nominato ex art. 13, comma 1, nominare liquidatore dott. Coculo Marco disponendo che lo stesso provveda, dopo il decreto di apertura della liquidazione agli adempimenti di cui all'art. 14 sexies e ss. l. 3/2012;

Avvocato Domenico Morfeo

Studio Legale Via Guglielmo Marconi, 8 71016 San Severo (Foggia)
Tel/Fax 0882 078205 - posta certificata: avvocatodomenicomorfeo@legalmail.it
e-mail avvocatodomenicomorfeo@gmail.com

- disporre che dal momento di apertura della liquidazione non possano essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriori, sotto pena di nullità;
- stabilire idonea forma di pubblicità della domanda e del decreto;
- ordinare la trascrizione del decreto, a cura del liquidatore, sul bene immobiliare presente nel patrimonio della debitrice;
- fissare i limiti di cui all'art. 14 undecies, comma 5 lett. b) L.3/2012;

Con riserva di produrre ulteriori documenti e/o integrare la documentazione prodotta a richiesta del Giudicante ove si rilevasse necessario.


Si allega:

- ✓ Relazione particolareggiata a firma Dott. Marco Coculo;
- ✓ Certificato cumulativo di famiglia - di residenza;
- ✓ Dichiarazione in merito agli atti di disposizione sul patrimonio negli ultimi 5(cinque) anni;
- ✓ Elenco delle spese necessarie al sostentamento su base mensile;
- ✓ Dichiarazione dei redditi degli ultimi 3(tre) anni ;
- ✓ Elenco dei creditori con indicazione delle somme dovute;
- ✓ Elenco dei beni che costituiscono il patrimonio;
- ✓ Dichiarazione di impegno ad apportare risorse finanziarie alla procedura.

Dichiarazione di valore: Il sottoscritto procuratore, ai sensi del DPR 115/2002 dichiara che il presente procedimento sconta il pagamento del contributo unificato in misura pari ad euro 98,00.

San Severo, 04/07/2018

Avv. Domenico Morfeo



PROCURA ALLE LITI

I sottoscritti Sig. **MINOTTO FRANCESCO** (CF MNT FNC 59L14 F241S) nato a Mirano (VE) il 14/07/1959, e Sig.ra **PALA GIOVANNA** (c.f. PLA GNN 71L61H501Y) nata a Roma il 21/07/1971 residenti in Lariano (RM) alla Via Colle Fiorentino, 18 nominiamo procuratore e difensore l'Avv. Domenico MORFEO (C.F. MRFDNC64T14F205J) PEC (avvocatodomenicomorfeo@legamail.it) del foro di Foggia, con studio legale in San Severo (FG) alla via Guglielmo Marconi, 8 per rappresentarci e difenderci nella presente procedura ricorso per liquidazione del patrimonio ex art. 14 ter e ss ai sensi della Legge 27 gennaio 2012 n.3 ed altri giudizi consequenziali, in ogni stato e grado, anche per l'appello, nonché in sede esecutiva, incidentale e d'opposizione e con chiamata di terzi responsabili, vi conferisco tutte le più ampie facoltà di legge, ivi comprese quelle di transigere liti, conciliare, estinguere procedure mobiliari ed immobiliari, riscuotere somme o rilasciare quietanze, rinunciare agli atti ed alla domanda, accettarne la rinuncia, nominare procuratori domiciliatari e consulenti tecnici, farsi sostituire da procuratori ed avvocati di fiducia, ritenendo fin d'ora per rato e valido e rinunciata ogni eccezione il Vs. operato.

Dichiariamo di essere stati informati ai sensi dell'art.4, 3° comma, del D.Lgs. n. 28/2010, della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, nonché dei casi in cui l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

Dichiariamo di essere stati informati, ai sensi dell'art. 2, comma 7, D.L. n. 132/2014, della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita da un avvocato o più avvocati, disciplinata dagli artt. da 2 e ss. del citato decreto legge. Dichiariamo, di essere stati resi edotti circa il grado di complessità dell'incarico che con la presente conferiamo, nonché di aver ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento sino alla conclusione dell'incarico.

Dichiariamo, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., di essere stati informati che i nostri dati personali, anche sensibili, verranno utilizzati per le finalità inerenti alla presente procura, autorizzando sin d'ora il rispettivo trattamento.

Eleggiamo domicilio in San Severo (FG) alla via Guglielmo Marconi civico 8 presso lo studio Legale dell'Avv. Domenico Morfeo

Firma

(Minotto Francesco)

(Pala Giovanna)

Per Autentica

(Avv. Domenico Morfeo)